



L'impunità delle violazioni dei diritti umani nei confronti di chi li difende: il report del relatore speciale dell'ONU al quale ha contribuito anche l'UCPI

Lo scorso mese di ottobre, nell'ambito della 74esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani, Michel Forst, ha presentato una relazione sulla persistente impunità delle violazioni dei diritti umani commesse contro i difensori dei diritti umani e delle sfide per combatterla, delineando un quadro normativo sul diritto di accesso alla giustizia, compresa la dovuta diligenza nelle indagini, ed analizzando le buone pratiche attuate dagli Stati e dalla società civile (qui il testo completo in lingua inglese: <https://bit.ly/2NNf8zO>).

La relazione si basa sui numerosi colloqui che il relatore speciale ha avuto in tutto il mondo con i difensori dei diritti umani dall'inizio del suo mandato nel 2014, sugli aggiornamenti che riceve continuamente e sulle 71 risposte ad un questionario che è stato predisposto con l'obiettivo di raccogliere informazioni dagli attori coinvolti sul tema oggetto del rapporto, fra i quali, l'Unione delle Camere Penali Italiane che, come anticipato ad aprile (<https://bit.ly/2qwNQ8A>), ha offerto il proprio contributo grazie alla sinergia fra l'Osservatorio Europa e l'Osservatorio Avvocati Minacciati col gruppo di lavoro composto dagli Avv.ti Federico Cappelletti, Nicola Canestrini e Giorgia Cigalla.

Le conclusioni della relazione affermano che la lotta all'impunità è un obbligo che deriva dalla tutela del diritto di accesso alla giustizia ed è indispensabile per la creazione di ambienti sicuri per la difesa dei diritti umani.

Il primo passo verso l'adempimento di questi obblighi è la volontà politica; senza di essa – si rileva - qualsiasi altra azione risulterebbe insufficiente e, forse, vana, ragion per cui gli Stati dovrebbero intraprendere azioni decisive per porre fine a questa situazione ispirandosi alle norme, alle linee guida ed alle buone pratiche prese in considerazione nel *report*, le quali costituiscono un contributo specifico e prezioso che può fare la differenza per la vita di migliaia di difensori dei diritti umani e per la società. Con la convinzione che il progresso verso la giustizia e la verità consentirà di spezzare i cicli di violenza, rafforzando così la fiducia nelle istituzioni e nella stessa democrazia.

Il rapporto si completa, poi, con numerose raccomandazioni rivolte a tutte le parti interessate sul come contrastare con efficacia l'impunità.

Il relatore speciale, in particolare, raccomanda agli Stati membri di:

- (a) integrare nella loro legislazione nazionale i diritti e gli obblighi previsti dalla Dichiarazione sui difensori dei diritti umani, previa consultazione dei vari gruppi di difensori dei diritti umani;
- (b) rafforzare l'indipendenza degli organi investigativi e giudiziari; istituire rimedi giuridici contro indebite interferenze interne o esterne;
- (c) eliminare le barriere di fatto e di diritto che ostacolano l'accesso alle informazioni pubbliche e alla giustizia, tenendo conto della diversità dei difensori dei diritti umani;
- (d) adottare politiche pubbliche per proteggere il diritto di difendere i diritti umani in ambienti sicuri, che riconoscano la diversità (donne, ragazzi e ragazze, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali, persone indigene, persone di origine africana, abitanti delle campagne e persone con disabilità) e gli ostacoli che incontrano i diversi gruppi, compresa l'impunità. Tali politiche dovrebbero comprendere meccanismi di valutazione periodica e dovrebbero essere sviluppate con la partecipazione delle popolazioni beneficiarie e di esperti; ad esse dovrebbero inoltre essere assegnate risorse adeguate;
- (e) valutare l'efficacia e rafforzare i meccanismi nazionali per la protezione dei difensori dei diritti umani, al fine di integrarli in politiche pubbliche globali e facilitare la creazione di canali aperti per il coordinamento con gli organi investigativi;



(f) criminalizzare adeguatamente gli atti di violenza contro i difensori dei diritti umani e imporre sanzioni commisurate alla loro gravità (di natura penale, civile, amministrativa o disciplinare). Includere meccanismi efficaci per l'accesso a risarcimenti globali;

(g) stabilire politiche investigative che includano i principi, gli orientamenti e le buone pratiche descritti nella presente relazione. Dovrebbero essere flessibili e contenere meccanismi di valutazione periodica. Si dovrebbe porre particolare enfasi sull'identificazione degli autori morali;

(h) istituire organismi specializzati composti da professionisti indipendenti e qualificati, con una formazione e consapevolezza della difesa dei diritti umani, che utilizzino un approccio differenziato e dispongano di risorse (materiali e umane) sufficienti per il loro funzionamento;

(i) stabilire meccanismi investigativi *ad hoc* che includano attori internazionali quando vi siano indicazioni del coinvolgimento di agenti statali o sussista un ragionevole dubbio circa l'indipendenza degli organismi, per casi emblematici o casi di violenza sistematica contro i difensori dei diritti umani;

(j) attuare le riforme giuridiche necessarie per garantire che le vittime, i familiari e le organizzazioni rappresentative possano partecipare a tutte le fasi del processo investigativo;

(k) istituire o rafforzare i meccanismi per la protezione dei testimoni e del personale del sistema giudiziario, tenendo conto dell'approccio differenziato;

(l) registrare le violazioni dei diritti umani commesse contro i difensori dei diritti umani in modo disaggregato, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche e includendo le azioni intraprese dallo Stato per garantire la giustizia e i risultati ottenuti;

(m) come osservato in una relazione del relatore speciale sulla promozione e la tutela del diritto alla libertà di opinione e di espressione (A/HRC/41/35), dovrebbero essere istituiti meccanismi indipendenti per monitorare e studiare l'uso delle tecnologie digitali per la sorveglianza, al fine di garantire che tale uso sia coerente con i principi di legalità, necessità e legittimità degli obiettivi;

(n) impedire il coinvolgimento delle forze armate nei compiti di pubblica sicurezza o il controllo delle proteste sociali;

(o) istituire meccanismi indipendenti ed efficaci per la supervisione di tutte le forze di pubblica sicurezza;

(p) proteggere il diritto alla consultazione delle popolazioni indigene e delle comunità interessate da progetti estrattivi o da altri progetti.

Il relatore speciale raccomanda, inoltre, che le istituzioni nazionali per i diritti umani (allo stato, tra gli Stati aderenti all'Unione Europea non ancora istituite solo in Italia e a Malta):

(a) prevedano come uno dei principali obiettivi dei piani strategici la tutela del diritto di difendere i diritti umani e la protezione dei difensori dei diritti umani;

(b) creino registri disaggregati delle violazioni commesse contro i difensori dei diritti umani e diano seguito a tali casi, nell'ambito delle loro aree di competenza;

(c) monitorino e prendano atto dei casi di violenza contro i difensori dei diritti umani.

Quanto alle imprese, si raccomanda che:

(a) integrino i principi guida sulle imprese e sui diritti umani e gli orientamenti contenuti in una recente relazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sull'argomento (A/HRC/32/19) nelle loro pratiche e nei regolamenti interni;

(b) esercitino la dovuta diligenza per garantire il rispetto dei diritti umani dei difensori dei diritti umani lungo l'intera catena di produzione. Le aziende che vendono tecnologie di sorveglianza dovrebbero astenersi dal farlo se vi sono indicazioni che esse vengono utilizzate in modi che violano i diritti umani. Le aziende che impiegano personale di sicurezza privata devono fornire la formazione necessaria affinché il loro personale comprenda il ruolo dei difensori dei diritti umani.

Le Nazioni Unite e gli organismi regionali per la protezione dei diritti umani sono destinatarie, invece, delle raccomandazioni a che:

(a) stabiliscano una giornata internazionale contro l'impunità per le violazioni dei diritti dei difensori dei diritti umani;



(b) promuovano l'adozione di un protocollo internazionale per l'indagine, con la dovuta diligenza e un approccio differenziato, delle minacce nei confronti dei difensori dei diritti umani;

(c) incarichino le agenzie specializzate delle Nazioni Unite di fornire assistenza tecnica agli Stati affinché sviluppino una legislazione per prevenire e sradicare l'impunità nei casi di violenza contro i difensori dei diritti umani;

(d) istituiscano meccanismi *ad hoc* di *follow-up* per i casi emblematici e per le situazioni di violenza sistematica contro i difensori dei diritti umani;

(e) garantiscano che gli atti di intimidazione e di ritorsione contro i difensori dei diritti umani che cooperano con le Nazioni Unite o con altri organismi internazionali siano condannati categoricamente, comportino conseguenze diplomatiche e siano presi in considerazione al momento del reclutamento per posizioni ufficiali in tali organismi internazionali;

(f) rafforzino le strategie di *follow-up* dei casi di violenza contro i difensori dei diritti umani, concentrandosi sui singoli aspetti di ciascun caso, e includere l'impunità come fattore negli indicatori di monitoraggio per l'obiettivo 16 dello sviluppo sostenibile.

Le istituzioni finanziarie multilaterali è opportuno stabiliscano standard interni di *due diligence* per prevenire la violenza contro i difensori dei diritti umani in relazione ai progetti finanziati e, se del caso, stabiliscano meccanismi oggettivi per penalizzare tali pratiche e garantire l'accesso ai risarcimenti.

Le organizzazioni della società civile e alle istituzioni accademiche sono tenute a:

(a) verificare quali ostacoli di fatto o di diritto impediscano l'accesso dei difensori dei diritti umani alla giustizia e promuovere strategie di contenzioso e di contrasto (compresi gli osservatori e le relazioni) per eliminare tali ostacoli;

(b) monitorare la portata dell'impunità e riferire in merito a tale questione nell'ambito di meccanismi internazionali;

(c) valutare le forme di protezione esistenti e condurre ricerche sui tipi di violenza subita dai difensori dei diritti umani (comprese le conseguenze psicosociali dell'impunità) e sugli ostacoli che limitano il loro diritto di accesso alla giustizia, e formulare raccomandazioni;

(d) creare spazi inclusivi per riflettere e far luce sugli ostacoli incontrati dai difensori dei diritti umani e formulare raccomandazioni.

L'Unione delle Camere Penali Italiane, nell'ottica della proficua collaborazione col Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, provvederà a monitorare il seguito dato nel nostro Paese alle raccomandazioni rivolte, quali parti interessate, alle istituzioni ed ai rappresentanti della società civile, se possibile, agevolandone l'implementazione.

Roma, 18 novembre 2019

La Giunta

L'Osservatorio Europa

L'Osservatorio Avvocati Minacciati